



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 5 dicembre 2013, n. 562

Direttiva 2000/29/CE - D.lvo 214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013 - DDS 521/2013. Ulteriori disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce.

Il giorno 5 Dicembre 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47- Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili, riferisce.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, che nell'ambito dei considerata evidenzia la necessità che in caso di pericolo immediato d'introduzione o diffusione di organismi nocivi lo Stato membro in cui sorge il pericolo deve adottare qualsiasi disposizione protettiva provvisoria non prevista dalla direttiva stessa, e il cui art. 16, tra l'altro, dispone che ciascuno Stato Membro adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione ovvero il contenimento degli organismi nocivi di cui all'Allegato I della stessa direttiva.

Visto l'art 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i, che stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale (Ufficio Osservatorio Fitosanitario) ha competenze, tra l'altro, in merito a:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

Visto l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15".

Vista la DGR 2023/2013 che nell'adottare "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo", ha disposto per le attività vivaistiche le misure da adottare al fine di evitare la diffusione del batterio.

Vista la determina del Dirigente di Servizio n. 521 del 20/11/2013 che dispone il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione al di fuori della Provincia di Lecce ed in determinate aree della stessa provincia, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario.

Visto l'elenco presente in letteratura scientifica delle specie vegetali potenzialmente ospiti delle quattro sub-specie della *X. fastidiosa*, riportato nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto necessario disciplinare la movimentazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale delle specie frutticole, ornamentali, orticole e forestali che non risultano essere ospiti della *X. fastidiosa*.

Considerato che:

- è stato disposto con la D.G.R. 2023/2013 l'obbligo per i vivai di effettuare una accurata pulizia ed eliminazione delle piante spontanee e di effettuare interventi insetticidi nel vivaio per la lotta ai vettori;
- che tra i vettori della *X. fastidiosa* sono indicati gli insetti appartenenti alle famiglie dei Cicadellidae e Aphrophoridae che nel periodo invernale non risultano in attività per condizioni climatiche avverse;
- la limitazione alla movimentazione dei materiali vegetali e di propagazione vegetale di cui alla DDS 521/2013 interessa circa 150 aziende vivaistiche con una negativa ricaduta sulla economia territoriale che soprattutto riguarda le imprese vivaistiche interessate e la manodopera agricola utilizzata dalle stesse;
- tale attività sviluppa anche un ampio indotto che interessa addetti alla logistica, ai trasporti, al commercio all'ingrosso ed al dettaglio, ambulanti, ecc.;
- la maggior parte delle produzioni vivaistiche in atto sono riferite a diverse specie vegetali che hanno carattere di consumo stagionale con collocazione commerciale solo in questo periodo che, se non commercializzate risulterebbero invendibili e costituirebbero una perdita netta per l'azienda vivaistica, oltre a richiedere costi aggiuntivi per la distruzione e smaltimento in condizioni di sicurezza e secondo del vigenti norme;
- le specie non ritenute sensibili o non ospiti della *X. fastidiosa* non rappresentano rischio per la diffusione del patogeno;

Per quanto sopra riportato si propone di:

- confermare le disposizioni già impartite con la Determina del Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 per le specie ritenute potenzialmente ospiti della *X. fastidiosa* elencate nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;
- consentire la movimentazione delle altre specie non comprese nell'Allegato 1, anche al di fuori della Provincia di Lecce, nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi riportati nell'Allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento;

- consentire la movimentazione anche al di fuori della Provincia di Lecce delle specie vegetali riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, nel caso le stesse sono coltivate per l'intero ciclo vegetativo in serre screen-house e a condizione che venga rispettato quanto disposto al punto 11 dell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni relative alla movimentazione di vegetali e di materiale di propagazione vegetale delle specie non comprese nell'Allegato 1;
- stabilire che in caso si riscontri su una specie non inserita nell'Allegato 1 la presenza di X. fastidiosa deve essere obbligatoriamente disposto il divieto di movimentazione della specie interessata per tutti i vivai di cui alla DDS 521/2013;
- stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti nell'Allegato 2 sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della X. fastidiosa effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, previa rendicontazione con specifici giustificativi di spesa;
- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..

#### VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

##### ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile

Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE

## DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

### DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- confermare le disposizioni già impartite con la Determina del Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 per le specie ritenute potenzialmente ospiti della *X. fastidiosa* elencate nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;
- consentire la movimentazione delle altre specie non comprese nell'Allegato 1, anche al di fuori della Provincia di Lecce, nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi riportati nell'Allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento;
- consentire la movimentazione anche al di fuori della Provincia di Lecce delle specie vegetali riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, nel caso le stesse sono coltivate per l'intero ciclo vegetativo in serre screenhouse e a condizione che venga rispettato quanto disposto al punto 11 dell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni relative alla movimentazione di vegetali e di materiale di propagazione vegetale delle specie non comprese nell'allegato 1 che possono verificarsi nella attività di produzione e commercializzazione;
- stabilire che in caso si riscontri su una specie non inserita nell'Allegato 1 la presenza di *X. fastidiosa* deve essere obbligatoriamente disposto il divieto di movimentazione della specie interessata per tutti i vivai di cui alla DDS 521/2013;
- stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti nell'Allegato 2 sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della *X. fastidiosa* effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, previa rendicontazione con specifici giustificativi di spesa;
- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;

- di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate e dall'allegato 1 composto da 7 pagine e dall'allegato 2 composto da 2 pagine, firmate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura  
Dr. Giuseppe D'Onghia